

(All. A dello Statuto)

**REGOLAMENTO di PROCEDURA dell'ORGANISMO di MEDIAZIONE e
CONCILIAZIONE del FORO DI PESARO (OMCFP)**

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 28/10 e successive modifiche, dei DM attuativi e del DM 145 del 26 agosto 2011, il presente regolamento di procedura (REGOLAMENTO) è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su disposizione del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Il presente Regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.
3. Ai sensi dell'art.8 del D.Lgs.28/10 e successive modifiche, le parti, per partecipare al procedimento di mediazione per la conciliazione, devono essere assistite da un avvocato.

Art. 2 - Attivazione del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10 il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro (d'ora in poi OMCFP), che può avvenire: - mediante deposito diretto presso la sede dell'Organismo durante gli orari di apertura della Segreteria;- in modo telematico, tramite posta certificata all'indirizzo PEC: conciliazioneforense@pec.ordineavvocatipesaro.it.
2. La domanda dovrà essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'OMCFP o in forma libera **purché contenente tutti i requisiti di cui al comma 3;**
3. **La domanda deve contenere:**
 - a) i dati identificativi completi delle parti (comprensivi del domicilio per la comunicazione del deposito della domanda), sia di chi attiva la procedura, sia di chi verrà chiamato attraverso la Segreteria nonché, se necessario, di chi parteciperà e rappresenterà la parte durante gli incontri, con attestazione scritta del relativo potere (legale rappresentante, delegato);
 - b) i dati identificativi ed i recapiti dei difensori;
 - c) indicazione della competenza territoriale dell'OMCFP, ai sensi dell'art 4 D.Lsg. 28/10 e successive modifiche;
 - d) descrizione dei fatti e delle questioni controverse, specificandone la materia;
 - e) indicazione del valore della lite determinato a norma del codice di procedura civile;
 - f) gli estremi del versamento dei diritti di segreteria o copia del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
 - g) la sottoscrizione personale delle parti della procura conferita ai difensori, della dichiarazione di accettazione del Regolamento e delle relative tariffe e del consenso al trattamento dei dati personali.- la domanda può contenere:
 - h) eventuali documenti in numero di copie necessarie per l'ufficio, per il mediatore, e per ogni parte chiamata (nel caso di invio telematico i documenti saranno inviati in unica copia pdf);
 - i) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
 - j) dichiarazione dell'istante di anticipare per l'intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;
4. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata (all. B).

Art. 3 - La Segreteria

1. La Segreteria dell'OMCFP amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.
2. La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento di mediazione, che verrà registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti,

l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento con il relativo esito ed il valore della controversia.

3. La Segreteria, al ricevimento/deposito della domanda, verifica:
 - a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento all'art. 2, c.3, provvede alle annotazioni nell'apposito registro;
 - b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio;
4. La Segreteria, inoltre, comunica nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:
 - a) al chiamante: **il** nominativo del mediatore designato, la data e **il** luogo dell'incontro di mediazione;
 - b) al chiamato/i: il nominativo del mediatore designato, la data e **il** luogo dell'incontro con l'invito a comunicare la propria adesione;
 - c) a tutte le parti la Segreteria comunica inoltre l'indennità dovuta qualora, al primo incontro, le parti decidano di procedere con lo svolgimento di mediazione.
5. La Segreteria informa, altresì, tutte le parti dei benefici fiscali, previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs n. 28/10 e successive modifiche, e le avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, c.5 dello stesso D.lgs, il Giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione argomenti di prova sensi dell'art. 116, 2° comma, cpc.
6. La Segreteria verifica la completezza della domanda di attivazione e l'avvenuto pagamento delle spese di avvio da parte del Richiedente. In mancanza di uno dei presupposti, la Segreteria invita il Richiedente a provvedere al perfezionamento del deposito, tenendo in sospeso l'attivazione della procedura. Solo dall'avvenuto completamento la Segreteria potrà procedere all'attivazione della procedura. Qualora la domanda risulti invece incompleta per mancanza di alcuni elementi (generalità delle parti, oggetto e/o valore della controversia, ragioni della pretesa, attestazione del versamento delle spese di avvio), la domanda viene tenuta in sospeso e la parte richiedente viene invitata a provvedere al suo perfezionamento entro un breve termine dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali si provvederà all'archiviazione della pratica. Dal momento del perfezionamento la pratica potrà intendersi regolarmente depositata.
7. La Segreteria, alla conclusione dell'intera procedura di mediazione, verifica che tutte le parti abbiano versato l'indennità previste dall'allegato B. Solo all'esito positivo di tale controllo verrà rilasciata copia del verbale e dell'eventuale accordo.
8. L'individuazione della competenza territoriale è onere delle parti.

Art. 4 - Sede del procedimento-luogo di svolgimento del procedimento

1. La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso l'OMCFP qualora il giudice territorialmente competente per la controversia sia **il** Tribunale di Pesaro; su richiesta delle parti e con il consenso del Responsabile dell'Organismo è possibile derogare alla competenza territoriale.
2. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'OMCFP; **il** locale di svolgimento degli incontri è derogabile con il preventivo consenso della Segreteria, di tutte le parti, del mediatore e solo per particolari ragioni organizzative di particolare rilevanza.

Art. 5 - Funzione e designazione del mediatore

1. Il mediatore, terzo e imparziale, assiste le parti nell'individuazione dei presupposti per il raggiungimento di un accordo amichevole che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
3. L'OMCFP designa il mediatore individuandolo tra i propri iscritti, eventualmente in adesione all'indicazione congiunta delle parti, tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi. Designa l'eventuale mediatore ausiliario ex art. 5 comma 11.
4. Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, l'OMCFP provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto della controversia e delle indicazioni dal medesimo espresse. Il mediatore, al momento dell'iscrizione nell'elenco, indica le materie (almeno due) rispetto alle quali **non** intende prestare opera di mediazione.
5. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.
6. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

7. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere una apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 7 del presente regolamento.
8. Le parti possono chiedere all'OMCFP, sulla base di giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza da parte del coordinatore dell'OMCFP, la segreteria nominerà un altro mediatore.
9. L'OMCFP provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata che deve essere accettata dall'OMCFP medesimo. L'OMCFP provvederà altresì -nel caso di impossibilità improvvisa a presenziare al primo incontro- a sostituire il mediatore con il primo dell'elenco ovvero con altro immediatamente disponibile in caso di preavviso minimo. Il mediatore impossibilitato sarà reinserito nella turnazione con altra mediazione di identico scaglione.
10. Solo in casi particolari ovvero qualora non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere all'individuazione di un esperto iscritto nell'Albo dei consulenti e dei periti presso i Tribunali ovvero individuati in appositi elenchi predisposti da altri Ordini professionali con i quali sia stato stipulato apposito accordo ovvero indicato di comune accordo tra le parti. La nomina è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'OMCFP, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e imparzialità del mediatore nonché le regole di riservatezza.
11. È istituito un elenco di mediatori ausiliari iscritti in altri ordini professionali. Per mediazioni di particolare complessità tecnica ovvero su richiesta del mediatore nominato, la segreteria potrà decidere per una ca-mediazione senza costi aggiuntivi per le parti.
12. Il mediatore per essere iscritto all'OMCFP e per mantenere l'iscrizione deve possedere i requisiti stabiliti dall'organismo, requisiti superiori ai minimi di legge e in linea con i criteri indicati dal coordinamento nazionale della conciliazione forense e di cui all'allegato C.

Art. 6 - Tirocinio assistito (uditorato)

1. L'OMCFP consente gratuitamente a ciascun mediatore, iscritto nei propri elenchi, di svolgere il tirocinio assistito prescritto dalla normativa vigente.
2. Il tirocinio assistito sarà consentito anche a mediatori di altri organismi, tenendo conto del numero delle mediazioni effettivamente svolte e della necessità di garantire prioritariamente l'aggiornamento ed il tirocinio dei mediatori iscritti presso l'OMCFP. In questo caso il tirocinante dovrà recarsi presso la sede dell'Organismo nel giorno stabilito.
3. I mediatori tirocinanti assistono alle varie fasi della procedura, non hanno diritto a compenso alcuno e dovranno attenersi alle norme relative all'incompatibilità nonché a quelle relative alla riservatezza, alla inutilizzabilità e al segreto professionale applicabili per il mediatore. Non potranno in alcun modo interferire nella gestione dell'incontro di mediazione che compete esclusivamente al Mediatore incaricato.
4. In ogni caso la partecipazione all'incontro è subordinata al consenso del mediatore e delle parti, consenso che può essere revocato in ogni momento.
5. Ai tirocinanti verrà rilasciato solo ed esclusivamente il "foglio presenze".

Art. 7 - Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore

1. Il mediatore non può accettare la nomina quando:
 - a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
 - b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato ovvero eserciti negli stessi locali.
2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza anche ai fini di quanto previsto dall'art. 8.
3. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
4. Il mediatore deve comportarsi, nel corso del procedimento, in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

Art. 8 - Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine, tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione, anche contenuta nel foglio presenze.
2. Il mediatore, le parti, la Segreteria e tutti coloro che intervengono nel procedimento non possono divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. A tutela di tale riservatezza e dalla piena libertà delle parti nel verbale di mediazione sono riportati solo gli elementi di procedura e non le dichiarazioni delle parti, fatta salva la concorde richiesta di tutti gli intervenuti, compreso il mediatore.
6. Il mediatore, gli addetti dell'OMCFP, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità.

Art. 9 - Procedimento di mediazione

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente.
2. Le parti devono essere presenti personalmente durante tutti gli incontri del procedimento di mediazione. La parte potrà essere rappresentata da persona informata dei fatti, dotata di procura sostanziale scritta, fermi gli ulteriori requisiti previsti per legge.
3. In occasione del primo incontro, il mediatore illustra alle parti ed ai loro avvocati le caratteristiche del procedimento di mediazione, il proprio ruolo quale mediatore, gli adempimenti connessi alla procedura, i vantaggi anche fiscali che questa comporta e verifica se le parti abbiano intenzione di iniziare la procedura di mediazione. Il Mediatore, a verbale, darà atto di tale dichiarazione in modo sintetico (ES: la parte manifesta volontà positiva / la parte manifesta volontà negativa). In caso di diniego, il mediatore redige verbale di mancato accordo ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento. In questo caso la condizione di procedibilità è comunque assoluta. Nel caso di consenso delle parti e dei loro avvocati ad iniziare la procedura di mediazione, il mediatore procederà all'immediato svolgimento, ovvero fisserà un 'ulteriore data. L'accordo ad iniziare la mediazione darà luogo all'insorgere dell'obbligo di pagamento dell'indennità in capo alle parti che aderiscano al procedimento di mediazione.
4. Al termine di ciascun incontro, il mediatore dà atto, per iscritto, dei soggetti presenti all'incontro.
5. Quando le parti ne facciano concorde richiesta e qualora il mediatore disponga degli elementi necessari, lo stesso formula una proposta di conciliazione; in caso di mancata adesione, il mediatore non può formulare la proposta.
6. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:
 - a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il Giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto, resta ferma l'applicabilità degli articoli n. 92 e 96 c.p.c.;
 - b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il Giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto

all'esperto eventualmente nominato.

7. Il mediatore, nella formulazione della proposta, è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
8. La Segreteria comunica alle parti, per iscritto e in forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore qualora la stessa non venga predisposta in occasione dell'incontro. In questo caso, le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel suddetto termine perentorio, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 9bis - Procedimento di mediazione in videoconferenza

1. Per quanto non espressamente regolato dal presente articolo, si applica il precedente articolo 9. L'OMCFP garantisce che la piattaforma telematica in uso è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni e del rispetto della riservatezza.
2. La mediazione in videoconferenza sarà possibile solo se le parti abbiano preventivamente manifestato il loro consenso allo svolgimento con tale modalità. Il difensore deve essere munito di firma digitale e di adeguato supporto hardware. Il difensore con la propria firma digitale autentica la sottoscrizione del proprio assistito, che potrà essere anche analogica.
3. Al termine dell'incontro di mediazione, il mediatore provvede ad inviare copia del verbale e dell'eventuale accordo, firmati digitalmente nelle modalità sopra specificate, alla segreteria dell'Organismo. Il Mediatore sottoscrive il verbale analogicamente oppure, qualora l'incontro si svolga da remoto, in modalità digitale. Il Mediatore non sottoscrive l'accordo di mediazione.
4. La segreteria dell'OMCFP inoltrerà copia del verbale alla parte che in regola con i pagamenti ne farà richiesta.

Art. 9 ter - Mediazione disposta dal Giudice ex art. 5 comma 2 d.lgs. 28/2010

1. Nel caso di mediazione demandata si applicano le seguenti previsioni.
2. La domanda di attivazione del procedimento di mediazione viene presentata secondo le modalità indicate nell'ordinanza giudiziale o nel verbale di udienza ed in conformità alle indicazioni di cui all'art. 2 del regolamento
3. Nella mediazione demandata, diversamente da quanto accade nel caso di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma I bis d.lgs. 28/2010, il mediatore, dopo aver illustrato il proprio ruolo ed il funzionamento della mediazione demandata, invita le parti all'immediata apertura della mediazione. Il mediatore rappresenta altresì alle parti le conseguenze in ordine alla mancata partecipazione fattiva alla mediazione e chiarisce che verrà verbalizzato l'eventuale rifiuto a voler entrare in mediazione, nonché quanto eventualmente richiesto in ordinanza.
4. In caso di adesione delle parti alla mediazione, qualora il procedimento debba proseguire per concorde volontà delle parti oltre il termine di legge o quello definito dal Giudice, le parti presentano istanza congiunta, allegando il verbale firmato in mediazione, da trasmettersi alla Cancelleria del GI per consentire allo stesso di disporre il conseguente rinvio dell'udienza di prosecuzione della causa.
5. Alla conclusione del procedimento di mediazione, la parte più diligente ne comunica l'esito alla cancelleria del G.I.
6. L'indennità dovuta all'organismo in caso di mediazione disposta dal Giudice è individuata secondo la tabella ordinaria delle indennità applicate alle mediazioni presso il presente Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'articolo 9 del Regolamento di procedura dell'OMCFP ove applicabile

Art. 10 - Controversie in materia di RCA e di responsabilità medica

1. In relazione alle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e di responsabilità medica, l'OMCFP aderisce agli eventuali protocolli stipulati con ANIA come pubblicati sul sito. In questo caso la domanda di mediazione dovrà essere presentata sul modello conforme a quanto pubblicato.

Art. 11 - Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento si conclude, al primo incontro, nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, nonché quando le parti decidono di non iniziare la procedura di mediazione. Negli incontri successivi:
 - a) quando le parti raggiungono un accordo;
 - b) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
 - c) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.
2. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti, entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.
3. Se è raggiunto l'accordo, il Mediatore redige il verbale di raggiungimento dell'accordo al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. L'accordo è redatto in conformità dell'art.12 D. Lgs 28/10 e successive modifiche.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore redige verbale di mancato raggiungimento dell'accordo con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.
5. Il verbale è sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore il quale certifica l'autografia della sottoscrizione o l'impossibilità di sottoscrivere.
6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
7. L'accordo, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione per gli obblighi di fare e non fare, l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale.
8. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.
9. Al termine del procedimento, ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'OMCFP.

Art. 12 -Indennità

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuta per ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino ad euro 250.000,00 e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al D.M. 180/10 e succ. modifiche.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della Tabella A del D.M. 180/10 e succ. mod.:
 - a) può essere aumentato fino ad 1/5 in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) non sarà aumentato in caso di successo della mediazione;
 - c) sarà aumentato di 1/5 nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'art. 5 comma I-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera c) del presente comma.
5. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della Tabella A del D.M. 180/10 e succ. mod.:
6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
7. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, questo si considera indeterminato sino all'esito della procedura, qualora all'esito della procedura non vi siano elementi per determinare il valore oppure manchi l'accordo, lo stesso rimarrà indeterminato. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

8. Fermi restando i massimi per le spese di mediazione come sopra determinati, le parti possono optare per la modalità di pagamento ad incontro, come da allegato B del presente Regolamento.
9. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti -fatto salvo quanto indicato in tabella per la scelta del pagamento ad incontro- dal mutamento del mediatore, dalla nomina di un collegio di mediatori o di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo.
10. Quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, questi si considerano come un'unica parte e sono tenuti al versamento di un'unica indennità di mediazione.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del DPR 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tale fine la parte istante è tenuta a depositare presso l'Organismo, unitamente alla domanda di mediazione, il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente. Qualora sia la parte chiamata a trovarsi nelle condizioni di cui sopra dovrà depositare, prima della conclusione del procedimento di mediazione il provvedimento di ammissione. In caso di omesso deposito ovvero di successiva revoca dell'ammissione da parte degli organi competenti, la parte è tenuta al pagamento delle somme di cui ai commi precedenti.
13. Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un 'indennità in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.
14. Il verbale redatto a conclusione del procedimento successivamente al primo incontro sia in caso di buon esito, viene rilasciato solamente alle parti che hanno adempiuto al pagamento delle indennità sopra indicate. Unica deroga è concessa dal Mediatore insieme all'Organismo in circostanze particolari che verranno menzionate nel verbale stesso e valutate di volta in volta.
15. Si specifica che l'OMCFP applica alle mediazioni facoltative lo stesso tariffario delle mediazioni di cui all'5 comma I-bis e comma 2 come ridotte.

Allegato A

Tabella corrispondente a quella di cui al DM 180/2010.

fino a € 1.000,00	€ 65,00
da € 1.000,01 a € 5.000,00	€ 130,00
da € 5.000,01 a € 10.000,00	€ 240,00
da € 10.000,01 a € 25.000,00	€ 360,00
da € 25.000,01 a € 50.000,00	€ 600,00
da € 100.000,01 a € 250.000,00	€ 1.000,00
da € 250.000,01 a € 500.000,00	€ 2.000,00
da € 500.000,01 a € 2.500.000,00	€ 3.800,00
da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00	€ 5.200,00
Oltre € 5.000.000,01	€ 9.200,00

Allegato B

Tabella indennità Organismo di mediazione Forense di Pesaro.

fino a € 1.000,00	€ 43,33
da € 1.000,01 a € 5.000,00	€ 86,66
da € 5.000,01 a € 10.000,00	€ 160,00
da € 10.000,01 a € 25.000,00	€ 240,00
da € 25.000,01 a € 50.000,00	€ 400,00
da € 50.000,01 a € 100.000,00	€ 495,00
da € 100.000,01 a € 250.000,00	€ 590,00
da € 250.000,01 a € 500.000,00	€ 990,00
da € 500.000,01 a € 2.500.000,00	€ 1.900,00
da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00	€ 2.490,00
Oltre € 5.000.000,01	€ 3.900,00
Valore indeterminato	€ 400,00

La tabella dell'allegato B indica le indennità, come determinate dall'art. 12 del Regolamento, dovute da ciascuna parte all'OMCFP in caso del consenso all'inizio della procedura.

Le indennità indicate sono già ridotte ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera d) in conformità alla normativa vigente. Si applicano anche alle mediazioni facoltative.

Per le controversie rientranti nelle fasce di valore uguale o superiore ad € 25.000,01, le parti possono decidere, in occasione dell'espressione del proprio consenso all'inizio della mediazione, di versare *in toto* l'indennità prevista così come da tabella ovvero, là dove previsto, di scegliere la modalità di pagamento cd. "ad incontro".

Qualora le parti dovessero scegliere la seconda modalità, essa si articola come di seguito:

- Per gli scaglioni di valore compreso tra € 25.000 ed € 100.000,00: € 200 ad incontro.
- Per lo scaglione di valore compreso tra € 100.000,01 ed € 250.000,00: € 250 ad incontro;
- Per lo scaglione di valore compreso tra € 250.000,01 ed € 500.000,00: € 300 ad incontro
- Per gli scaglioni di valore superiore ad € 500.000,01: per ogni incontro 1/4 della tariffa indicata in tabella per lo scaglione di valore corrispondente.

In nessun caso, e indipendentemente dal numero di incontri di mediazione che si dovessero rendere necessari, la somma delle indennità corrisposte ad incontro potrà superare il costo massimo fissato dall'art. 12 del Regolamento in conformità al D.M. 180/10 e succ. modifiche.

Il pagamento dell'indennità di mediazione cd. "ad incontro" dovrà essere corrisposto entro e non oltre il giorno previsto per il singolo incontro di mediazione e comunque prima dell'inizio di quest'ultimo.

Allegato C

Possono essere iscritti come mediatori presso l'OMCFP avvocati che siano iscritti all'Ordine degli Avvocati di Pesaro e abbiano superato un corso di 50 ore per la figura di mediatore.

Prima della prima mediazione il neo mediatore dovrà aver effettuato almeno tre uditorati di mediazioni effettivamente svolte.

Successivamente a tale iscrizione, il mediatore iscritto dovrà partecipare ogni due anni almeno a:

A) effettuare almeno cinque uditorati di mediazione effettiva (non a mancate comparizioni o meri rinvii) presso qualsiasi organismo riconosciuto ovvero a n.5 incontri tra mediatori di scambio di esperienze su mediazioni effettivamente eseguite, presso l'OMFP.

B) effettuare almeno n.18 ore di aggiornamento, che potranno essere tenute da enti accreditati o dagli stessi ordini, associazioni o fondazioni forensi attraverso formatori accreditati.